

Relazione per il 1° incontro del programma formativo per i nuovi giudici tributari

10 dicembre 2020

“La deontologia del giudice tributario e la responsabilità disciplinare. Il ruolo del CPGT”

di

Paola Mastroberardino

(componente della Commissione Formazione del CPGT, già Presidente della Commissione per i procedimenti disciplinari e di decadenza nel biennio 2018-2020)

“La deontologia del giudice tributario e la responsabilità disciplinare”

“Il ruolo del CPGT”

La scelta di dedicare questo primo incontro formativo con Voi nuovi giudici tributari ai profili ordinamentali e disciplinari non è stata casuale, ma ben meditata, perché abbiamo pensato che diventare giudice, ancorché onorario come sono i giudici tributari nell'attuale assetto normativo, implica l'acquisizione di uno *status* carico di responsabilità, ancor prima che di prerogative soggettive o di prestigio personale.

Sentire profondamente questa responsabilità del ruolo non vuol dire affatto appesantire, “ingrigire” il modo attraverso cui noi lo esercitiamo, ma significa semplicemente mantenere costanti la tensione e il rispetto verso la funzione che siamo chiamati a svolgere.

Diventare giudici tributari significa essere insigniti di una funzione pubblica, di un *munus*, che non ci appartiene come singoli, ma che appartiene alla Istituzione magistratuale, di cui ciascuno di noi si fa rappresentante e interprete, funzione che esercitiamo per la collettività, per il Popolo italiano, nel cui nome, ricordiamolo sempre, le nostre sentenze vengono pronunciate.

Si tratta di principi già assimilati e “vissuti” sulla pelle da tutti coloro che, tra di Voi, già appartengono al mondo della magistratura provenendo dalle varie giurisdizioni, ordinaria, amministrativa, contabile, militare.

Mentre per chi proviene da altri settori, si tratta di principi sicuramente arcinoti ma che devono diventare parte della nostra mentalità, anzi della nostra sensibilità; devono essere acquisiti profondamente e ispirare il nostro agire, non solo nel momento in cui operiamo come giudici tributari, ma anche nella nostra vita quotidiana, perché come sapete, conta non solo l' *essere* **imparziali, corretti, riservati** (cito alcuni dei doveri che costituiscono la base della deontologia del magistrato, come si vedrà), ma anche l' *apparire*, il modo attraverso cui ci si presenta tra la gente: il nostro abito sociale.

Noi siamo dunque al servizio di questa funzione. Mi piace pensare, in un mondo popolato di protagonisti amanti dei riflettori, che i giudici siano, al contrario, servitori silenziosi di questa funzione, che non cercano la ribalta, né finalità personali, ma s'impegnano per spirito di servizio nell'interesse della collettività, e in obbedienza alla legge.

Funzione significa pubblico potere, non potere privato.

E quindi necessariamente occorre alimentare e mantenere sempre viva in noi la consapevolezza che regolare i conflitti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria è un compito delicatissimo, che deve essere svolto correttamente e in modo assolutamente **imparziale**, abbandonando preconcetti e ideologie, per fare prevalere solo lo studio, la ricerca e l'obbedienza alle norme.

In campo ci sono interessi relevantissimi non solo per i contribuenti, ma per l'economia nazionale: vi potranno capitare controversie di ingente valore e la vostra decisione collegiale avrà il potere di incidere in modo assai penetrante nei rapporti tra le parti, tenendo conto peraltro, che a differenza di altre giurisdizioni, la giurisdizione tributaria di merito è mediamente tra le più rapide in Italia, e certamente lo è rispetto alla giurisdizione civile (solo recentemente la pandemia ha rallentato i tempi di definizione delle cause, mettendo un po' in crisi questo nostro primato, che è sempre stato il nostro fiore all'occhiello).

Naturalmente la rapidità con cui la magistratura tributaria di merito interviene a regolare i conflitti rappresenta un indice della incisività e della efficacia del suo ruolo: più tempestiva è la decisione, maggiori vantaggi ricava la collettività dalla risoluzione dell'incertezza connessa alla pendenza dei conflitti.

Purché però, si tratti di decisioni ben fatte, frutto di approfondimento della fattispecie e delle norme, e non decisioni "tanto per", distratte, sciatte, approssimative, che alimentano il contenzioso anziché disincentivarlo attraverso le impugnazioni .

E così in alcuni casi, **tanto i ritardi** nel deposito dei provvedimenti, **quanto le gravi violazioni di legge** commesse attraverso decisioni vistosamente sciatte e mal fatte, possono tradursi in contestazioni disciplinari, sempre ovviamente che si possa ritenere che alla base vi sia stata una violazione dei doveri del giudice, come il dovere di diligenza e di auto-organizzare al meglio il proprio lavoro, ed il dovere di laboriosità.

Ed ecco che vi ho citato, attraverso questi esempi, anche altri doveri che incombono sul giudice tributario! Ma prima di parlare specificamente di questi **doveri**, che sono la base e il cuore delle tematiche di oggi, e che costituiscono l'argomento che poi sarà approfondito dal prossimo relatore, ricordiamo brevemente come ci collochiamo nell'Ordinamento.

La magistratura tributaria è una magistratura speciale, che ancorché non indicata espressamente nella Costituzione, è tuttavia, al pari delle altre giurisdizioni speciali, protetta da una norma costituzionale, l'articolo 108, che stabilisce che *“la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali”*, previsione che va collegata anche a quelle di cui all'articolo 101, secondo cui *“la giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti soltanto alla legge”* e dell'articolo 111 : *“la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale”*.

Sappiamo che è relativamente recente l'inquadramento della giustizia tributaria in ambito giurisdizionale, e quindi la qualificazione delle Commissioni tributarie come organi giurisdizionali: prima della sentenza della Corte costituzionale, la nr. 287 del 1974 (e quindi anche dopo l'emanazione del d.p.r. 636 del '72 che aveva istituito le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado e la Commissione tributaria centrale), le Commissioni tributarie erano ancora qualificate come organi amministrativi.

L'ultima riforma del sistema della giustizia tributaria operata con i decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, ha sancito in modo netto e definitivo la natura giurisdizionale delle commissioni, intervenendo ad accentuare tale natura, sia nella regolamentazione degli organi della giustizia tributaria; sia nella creazione di un organo di governo autonomo – il CPGT - e nelle modalità di reclutamento dei giudici (attraverso procedure per titoli deliberate dal Consiglio e successiva nomina del Presidente della Repubblica su proposta

del Mef - art. 9 d.lgs.545/1992-) sia nella disciplina del processo tributario, che è ispirata a quella del processo civile.

Oggi quindi i giudici tributari sono **autonomi e indipendenti** rispetto agli altri poteri dello Stato e, come i giudici delle altre magistrature, sono assoggettati sotto il profilo deontologico-disciplinare, alla vigilanza interna (ad opera dei Presidenti di Commissione Tributaria) e al potere sanzionatorio da parte del CPGT, nell'ambito dunque di una giustizia disciplinare che possiamo, entro certi limiti, definire "interna", **ma non domestica – come vedremo** -, le cui linee portanti sono stabilite dalla legge, vale a dire il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545.

Mentre l'art. 8 si occupa delle incompatibilità, che pure rientrano nell'ampio concetto della "deontologia" perché segnano, per giudici provenienti dal mondo delle professioni, ciò che non possono più fare come consulenti, gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 545 sono gli unici che si occupano della *disciplina*, e precisamente della *vigilanza sui giudici tributari*, delle *sanzioni* e del *procedimento disciplinare* funzionale all'applicazione delle sanzioni.

Sanzioni che sono stabilite in ordine crescente in relazione alla gravità delle violazioni commesse, e possono consistere nell'*ammonimento*; nella *censura*; nella *sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni*; nell'*incapacità di esercitare un incarico direttivo*, e infine, nella *rimozione dall'incarico* .

A questi articoli aggiungiamo anche l'articolo 12, che stabilisce la *decadenza* per i giudici tributari che perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7 per poter essere nominati, perché hanno riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva, o per reati tributari, oppure vengono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

La decadenza ovviamente non si ascrive tra le misure sanzionatorie in senso stretto che conseguono all'instaurazione di un procedimento "disciplinare", ma è un **effetto legale** (che produce conseguenze analoghe a quelle della **rimozione dall'incarico**), a seguito di determinate condotte che hanno comportato l'emanazione di provvedimenti in sede penale (cioè le condanne a pena detentiva, o le condanne per reati tributari, oppure misure di prevenzione o di sicurezza) e viene accertata attraverso un diverso tipo di procedimento amministrativo in seno al Consiglio (il procedimento di decadenza, appunto).

A completare il sistema normativo, vi è la normazione secondaria, ovvero i Regolamenti approvati dal CPGT, espressamente consentiti per il suo funzionamento dall'art. 24 del decreto legislativo 545/92.

Attualmente è vigente il Regolamento per il procedimento disciplinare, approvato con delibera del 2015 dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, che dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 156/2015 (che aveva introdotto novità anche in materia disciplinare), ha modificato il precedente Regolamento.

Con un'importante sentenza del Consiglio di Stato al termine di un contenzioso con un giudice tributario che aveva subito una sospensione cautelare per un illecito extrafunzionale, è stata riconosciuta la piena legittimità di questo Regolamento a disciplinare il procedimento per l'adozione delle misure cautelari nei confronti dei giudici tributari sia per gli illeciti funzionali che extrafunzionali, come peraltro già avviene in altri sistemi disciplinari simili al nostro.

Il Consiglio può quindi procedere a sospendere cautelatamente i giudici tributari anche prima dell'instaurazione di un procedimento disciplinare, in presenza di determinati presupposti di fatto, utilizzando gli strumenti della *sospensione facoltativa* (art. 13, quando ritiene che gli possano essere ascritti fatti gravi che appaiano incompatibili con l'esercizio delle funzioni); della *sospensione obbligatoria* (art. 14, in caso di arresto, fermo o applicazione di misure interdittive, o condanne per taluni reati gravi) o dell' *esonero temporaneo* (art. 15 quando è stato disposto il rinvio del giudice tributario a giudizio per taluni gravi reati).

Va detto subito che il sistema disciplinare dei giudici tributari non è ispirato alla tassatività e alla tipicità delle fattispecie di illecito, ma al contrario, ai principi di *atipicità e non tassatività dell'illecito disciplinare* e a quello della *discrezionalità nell'esercizio della relativa azione*, secondo uno schema che prima della riforma del 2006 vigeva anche per la magistratura ordinaria, e che attualmente accomuna la magistratura tributaria a quella amministrativa e contabile.

Cosa vuol dire?

Vuol dire innanzitutto, che tutte le volte che si ravvisino in una determinata condotta i caratteri della violazione dei doveri che incombono sui giudici tributari, la compromissione della dignità della funzione e la lesione del prestigio e dell'immagine della magistratura

tributaria nel suo insieme, questa condotta può essere valutata a fini disciplinari (a prescindere cioè dalla esistenza o meno di una sua previsione tipizzata).

Secondo la legge, infatti (sempre l'art. 15 II co.) le violazioni disciplinari dei giudici tributari sono tutti quei “**comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio**”.

Questo significa NON TASSATIVITA’.

ATIPICITA’ vuol dire invece che le fattispecie indicate nell'art. 15 non descrivono gli elementi costitutivi della condotta illecita, ma in modo generalmente aperto, ampio, potendo la violazione disciplinare essere integrata da una qualsiasi condotta, attiva, omissiva, ecc.

DISCREZIONALITA’ vuol dire, poi, che l’iniziativa disciplinare non è un’attività vincolata per nessuno dei titolari, che possono determinarsi liberamente, e generalmente lo fanno motivando al Consiglio le ragioni delle loro scelte (NON ESISTONO SANZIONI SE NON ESERCITANO L’AZIONE DISCIPLINARE, ma il Presidente di una CTR, di fronte a comportamenti sconvenienti su cui ha svolto accertamenti acquisendo prove, si sentirà normalmente tenuto a chiedere l’apertura di un procedimento disciplinare).

Conseguentemente neppure per il Consiglio esiste un obbligo di attivare senz’altro il procedimento disciplinare: l’attività svolta in ambito disciplinare dal Consiglio, per il tramite della Commissione Disciplina, deve svolgersi nel rispetto dei principi generali di esercizio della discrezionalità amministrativa, che sono quelli di legalità, imparzialità, correttezza e trasparenza, ed essere esercitata al di fuori di interessi particolaristici e da condizionamenti esterni che possano piegare la funzione a scopi impropri, estranei alla tutela dell’immagine e del prestigio della magistratura tributaria, che è **l’unico obiettivo dell’organo di autogoverno perché corrisponde ad un pubblico interesse**.

Si tratta dunque di una attività amministrativa che si deve svolgere nei binari dei principi generali di buona amministrazione, e non di attività giurisdizionale, sebbene, come vedremo, ha con quest’ultima taluni aspetti di forte similitudine.

Per gli illeciti disciplinari dei giudici tributari, al pari di tutte le violazioni amministrative, non è richiesto affatto il **dolo, bastando anche la colpa** (e dunque la coscienza e volontà di tenere quella determinata condotta, attiva o omissiva, violativa dei doveri o della dignità della funzione), ma naturalmente la tipologia e gravità dell’elemento psicologico

dell'illecito assume grande significato nella valutazione disciplinare del giudice incolpato, che è sempre ammesso a fornire elementi a favore della propria estraneità al fatto, o del proprio affidamento sulla legittimità della condotta, o dell'esistenza di specifici fatti giustificativi, ecc.

Naturalmente non è necessario che si tratti di una condotta integrante gli estremi di un reato; talvolta accade che un giudice tributario sia andato assolto in sede penale, epperò si accerta che il suo comportamento abbia violato i doveri cui era tenuto, o la dignità del suo ufficio.

Le condotte disciplinarmente rilevanti possono essere le più varie, e sono solo esemplificativamente indicate dalla legge, che lo fa in termini molto ampi, e quindi senza ingessarle in fattispecie tipiche precise.

L'art. 15 del decreto legislativo n. 545 del 1992 enumera solo alcuni comportamenti ai quali connette determinate sanzioni, e senza intenti esaustivi, ma solo allo scopo di stabilire in via esemplificativa quale sia **il livello di gravità previsto a priori**, e quindi quale sia l'effetto punitivo minimo connesso a quel comportamento, orientando così il Consiglio nella individuazione della possibile sanzione.

E infatti, leggendo con attenzione questa norma (l'art. 15), si comprende che il legislatore ha posto prioritariamente l'attenzione sui *doveri* violati, perché li individua all'interno delle ipotesi comportamentali trasgressive, sicché tutte le volte che è possibile ravvisare la violazione di quei doveri e l'offesa alla dignità della funzione, è anche possibile configurare astrattamente un illecito disciplinare potenzialmente idoneo a dare luogo ad una contestazione e al relativo procedimento.

Non sto ad elencarvi i pregi o i difetti di un sistema disciplinare ispirato alla **non tassatività degli illeciti**: possiamo solo dire che, a fronte di una mancata previsione analitica delle fattispecie, vi è la possibilità di perseguire ogni comportamento laddove sia potenzialmente idoneo a danneggiare l'immagine e il prestigio della magistratura tributaria, che è il bene giuridico protetto.

Diversamente, nei sistemi disciplinari tipizzati e tassativi, può accadere che determinate condotte, nonostante siano avvertite dalla collettività come profondamente disdicevoli, non ricevano però dall'ordinamento nessuna previsione astratta, e quindi sfuggano a qualsiasi sanzione.

Gli illeciti a cui possono andare incontro i giudici tributari possono derivare da comportamenti di tipo **funzionale**, cioè tenuti nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma anche da comportamenti **extra-funzionali**, che, ancorché tenuti al di fuori dello svolgimento delle funzioni, sono tuttavia stigmatizzati dal legislatore perché, al pari delle condotte funzionali, sono comunque lesivi dell'immagine e del prestigio della giurisdizione tributaria nella considerazione sociale : è questo il caso dei reati commessi da giudici tributari, e non parlo solo della corruzione in atti giudiziari o della concussione, o degli abusi d'ufficio (reati in qualche modo connessi con l'attività giurisdizionale, di cui purtroppo abbiamo avuto diversi casi negli ultimi anni), ma anche, per citare altre ipotesi, della condotta di chi utilizza la qualità di giudice tributario per conseguire qualsiasi ingiusto vantaggio; o di chi frequenta delinquenti (abituale, professionali o per tendenza) o intrattiene rapporti d'affari con costoro.

Invece, tra gli illeciti **funzionali** più comuni, a parte i ritardi, può indicarsi la condotta di chi arreca un danno ingiusto o un indebito vantaggio ad una delle parti della controversia; di chi non si astiene dalla trattazione di cause nei casi previsti dalla legge; di chi ha ricevuto interferenze o pressioni a decidere le cause in un determinato modo (comportamenti, questi, in violazione del *dovere di imparzialità*); o di chi adotta comportamenti scorretti, ad esempio nei confronti degli avvocati o delle parti (qui la casistica è ampia, essendoci un buon numero di esposti di chi lamenta atteggiamenti arroganti o sgarbate da parte dei giudici tributari che spesso si traducono anche nella compromissione dei diritti di difesa, oppure nell'anticipazione del giudizio, provocando istanze di riconsuazione; comportamenti, questi, anche in violazione del *dovere di correttezza*).

Altri illeciti funzionali sono l'interferire nell'attività degli altri giudici per condizionarne la decisione (anche qui: *violazione dei doveri di imparzialità e di correttezza*); la violazione dell'obbligo di mantenere la riservatezza sugli affari in trattazione (*violazione del dovere di riserbo*), e, come dicevo, il grave e reiterato ritardo nel deposito dei provvedimenti, che è un illecito funzionale assai ricorrente (*violazione dei doveri di diligenza e laboriosità*).

Sapete che il termine per depositare le sentenze è 30 giorni: il Consiglio ha emanato alcune "linee guida" attraverso una apposita Risoluzione sui poteri di vigilanza, nell'ambito della quale ha ritenuto che il ritardo che supera del triplo questo termine – e quindi arrivi a superare i 120 gg. -assume astrattamente rilievo disciplinare, salva l'esistenza di specifiche circostanze giustificative che devono essere dedotte ed accertate.

Va da sè che maggiore è l'entità dei ritardi, e dunque il discostamento dal termine di legge, maggiore dovrà essere la capacità dimostrativa della causa giustificativa: ritardi di oltre l'anno, per intenderci, non possono adeguatamente essere giustificati adducendo, in ipotesi, la malattia di un mese.

Esiste dunque una soglia di tolleranza a fini disciplinari, che è stata individuata in analogia a quel che accade per i ritardi dei giudici ordinari (ritardo che supera del triplo il termine di legge per il deposito, come recita l'apposita norma sui ritardi l'art. 2 lett. q) del d. Lgs. 109/2006).

Nel silenzio della nostra legge, si è ritenuto comunque di dover distinguere i piani, quello disciplinare da quello legale, sebbene poi ad altri fini (ad esempio per la partecipazione ai concorsi interni per incarichi direttivi e semidirettivi), la puntualità entro i 30 giorni della totalità delle sentenze viene ovviamente premiata con il riconoscimento del massimo punteggio, con riferimento al parametro della diligenza.

Diamo ora qualche informazione sul funzionamento della giustizia disciplinare.

Chi è “giudice” disciplinare? Chi sono i protagonisti del nostro sistema disciplinare?

Sebbene non operi quale organo giurisdizionale ma amministrativo, possiamo cmq dire che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria riunito in adunanza plenaria sia il “giudice disciplinare dei giudici tributari”.

Al *plenum* del Consiglio arrivano, sotto forma di schemi di delibere, le proposte della Commissione disciplina riguardanti le notizie di illecito (che possono nascere da un esposto privato, una segnalazione del capo dell'ufficio, da una denuncia, o una comunicazione delle Procure della Repubblica, o anche dall'auto-segnalazione dello stesso giudice, che deve periodicamente compilare l'autodichiarazione e riferire al Consiglio sotto la sua personale responsabilità, se gli constano procedimenti penali a proprio carico; talvolta anche da articoli apparsi sulla stampa).

Accade che la Commissione disciplina, che è l'organo istruttorio **necessario** del Consiglio, valuta le notizie di illecito che le pervengono, e le seleziona.

Normalmente indirizza verso l'archiviazione (e quindi formula al *plenum* la relativa proposta di archiviazione) gli esposti che non contengono una notizia disciplinare “circostanziata”, o che ragionevolmente non appaiono suscettibili di diventare tali a seguito

di sommari accertamenti (in particolare, gli esposti del tutto generici, quelli ossessivi e seriali, quelli manifestamente infondati, quelli che contengono mere critiche a provvedimenti giurisdizionali, perché in questo caso il rimedio naturale, apprestato dall'ordinamento è l'impugnazione, non certo la denuncia disciplinare ai danni del giudice).

Diversamente, nel caso in cui la notizia risulti dotata di sufficiente consistenza e serietà, la Commissione disciplina svolge sommari accertamenti, e se ritiene che la condotta sia **violativa dei doveri e non appaia, al momento, giustificabile**, si rivolge ai titolari dell'azione disciplinare (il Presidente della CTR di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri), trasmettendo loro gli atti e chiedendo se intendano chiedere l'apertura del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui gli organi titolari dell'azione disciplinare (uno di loro, o entrambi) abbiano espressamente richiesto l'avvio del procedimento, e la Commissione disciplina ritiene possibile formulare la contestazione, predispone per il *plenum* una proposta di apertura del procedimento disciplinare nei confronti del giudice per quelle condotte, racchiuse in una precisa incolpazione, cui seguirà l'assegnazione del termine per le difese e la convocazione dell'incolpato.

Chi parlerà dopo di me Vi illustrerà quali siano i presupposti e i meccanismi per esercitare l'azione disciplinare; qui basterà solo dire che benché l'azione sia sempre discrezionale, e dunque non obbligatoria (come è invece l'azione penale o l'azione disciplinare del procuratore generale della Cassazione per gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, per intenderci), non si tratta tuttavia di una giustizia disciplinare “domestica” – come vi ho accennato prima -: non è una giustizia che si esaurisce all'interno della magistratura tributaria, perché le condotte astrattamente suscettibili di integrare un illecito disciplinare vengono portate a conoscenza non soltanto del Presidente della Commissione tributaria regionale di appartenenza - e dunque del vertice dell'Ufficio giurisdizionale che esercita la vigilanza su tutti i giudici della circoscrizione regionale - ma anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi di un organo *politico*, al quale la legge attribuisce il potere di sollecitare l'esercizio dell'azione, soggetto che dunque può determinarsi ad esercitarla in maniera del tutto distinta ed autonoma rispetto al Presidente della CTR.

L'iniziativa della PCM - analogamente all'iniziativa che spetta al Ministro della Giustizia per i magistrati ordinari - non segna un cedimento dell'indipendenza dei giudici tributari, ma è invece proprio la proiezione, all'esterno, della responsabilità di un giudice

indipendente, responsabilità che egli ha non soltanto nei confronti dell'Istituzione magistratuale cui appartiene, ma anche dei cittadini, che hanno interesse e bisogno che sia sempre garantita la correttezza dell'agire del magistrato tributario.

In sostanza, la compresenza di questi due organi è importante e significativa, perché questo **sistema ancipite** presuppone e tende verso una figura di magistrato tributario indipendente sì, ma al tempo stesso responsabile di fronte alla collettività.

Nel nostro sistema disciplinare, a differenza di quanto accade nel sistema della magistratura ordinaria, il rapporto tra i due organi titolari dell'azione disciplinare, quello politico e quello giurisdizionale, *non è un rapporto dialogico*, nel senso che non sono previsti momenti di scambio, di informazione istituzionale tra di loro in fase preprocedimentale o nel corso del procedimento amministrativo, né ruoli di controllo reciproco, perché le informazioni avvengono solo *da* e *verso* il Consiglio di Presidenza, che renderà noto all'uno le iniziative dell'altro e i provvedimenti adottati dal Consiglio stesso.

I due titolari restano **del tutto autonomi tra loro**, e ben può succedere, in concreto, che uno dei due chiedi di esercitare l'azione disciplinare, e l'altro no, restando silente, oppure al contrario, esprimendosi e motivando la propria determinazione di non esercitare l'azione.

Non vi è neppure una “differenza di peso” tra i due titolari, nel senso che le loro dichiarazioni ufficiali hanno lo stesso valore dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, perché ciascuno di loro può provocare l'avvio del procedimento disciplinare (ovviamente sempre se il Consiglio non ritenga, all'esito dei propri accertamenti successivi, di archiviare).

Quindi, entrambi gli organi possono proporre l'azione disciplinare, ma solo al Consiglio di Presidenza spetta poi il compito di vagliare la richiesta, svolgere accertamenti preliminari attraverso la propria Commissione disciplina, e quindi, ove non ritenga di archiviare, procedere a contestare i fatti al giudice tributario aprendo il procedimento disciplinare, convocare l'incolpato in adunanza plenaria con l'acquisizione delle sue difese, ed infine decidere se applicare nei suoi confronti una delle sanzioni tipiche previste, **oppure** mandarlo esente da responsabilità disciplinare.

Le sanzioni, così come le eventuali misure cautelari, hanno natura amministrativa, tant'è che possono essere impugnate innanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato, e devono essere munite del decreto del Ministero delle Finanze: il 6° comma dell'art. 16 si esprime in questi

termini: *"la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze"*.

Tuttavia, è indubbio che la decisione del Consiglio di Presidenza al termine di un procedimento disciplinare, soprattutto quando ha applicato sanzioni gravi, come la sospensione dell'esercizio delle funzioni o addirittura la rimozione, deve essere applicata immediatamente, apparendo illogico e contrario a buona amministrazione che un giudice tributario sospeso, o addirittura rimosso possa continuare ad essere inserito nei collegi giudicanti e quindi continuare a svolgere le sue funzioni.

Oltre a queste considerazioni, vi è poi l'argomento secondo cui incidendo le sanzioni disciplinari sullo *status* del giudice al pari delle sanzioni penali, è difficile negare le analogie delle decisioni disciplinari con le sentenze.

Queste riflessioni sono state racchiuse in una Risoluzione del Consiglio di Presidenza, che ha deciso di riconoscere alle decisioni che irrogano sanzioni disciplinari una efficacia immediata, **decorrente dalla notifica al giudice incolpato**, senza dunque necessità di attendere il decreto ministeriale, che svolge una mera funzione di completamento definitorio formale dell' *iter* amministrativo, non determinante ai fini della efficacia della decisione.
